



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direzione I. Questioni giuridiche, istituzionali e procedurali
Direttore

Bruxelles,
agri.ddg3.i.2(2017)6140631

LETTERA ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA

Oggetto: qualifica come non aiuto degli indennizzi per danni causati da fauna selvatica concessi dagli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia

Signor Ambasciatore,

con lettera del 3 novembre 2017, le autorità italiane hanno chiesto ai servizi della Commissione di chiarire se gli indennizzi per danni causati da fauna selvatica concessi dagli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia (in appresso "ATC") a mezzo di risorse finanziarie proprie possano considerarsi non aiuto.

Sulla base delle informazioni fornite, gli organi di gestione degli ATC sono persone giuridiche di diritto privato, le cui risorse finanziarie proprie derivano dalle quote d'iscrizione dei cacciatori che sono stabilite da normativa nazionale e regionale ma sono incamerate direttamente dagli ATC stessi. Al fine di indennizzare le imprese agricole che hanno subito danni da fauna selvatica, gli organi di gestione degli ATC possono altresì avvalersi di risorse aggiuntive trasferite loro dalla Regione.

I servizi della Commissione desiderano richiamare l'attenzione delle autorità italiane sulla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹, in particolare sulle disposizioni riguardanti l'origine statale delle risorse. Secondo il punto 57 della comunicazione, vi è un'influenza pubblica dominante sulle risorse se, prima di essere trasferite ai beneficiari, le risorse sono sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali.

Di conseguenza, gli indennizzi concessi mediante risorse proprie degli organi di gestione degli ATC possono essere considerati non aiuto perché non comportano l'impiego di risorse statali.


Al contrario, gli indennizzi concessi dagli organi di gestione degli ATC con risorse trasferite loro dalla Regione costituiscono aiuti di Stato e pertanto devono essere concessi in conformità delle norme *de minimis* o notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il presente parere è fornito sulla base dei fatti indicati nella lettera del 3 novembre 2017 ed esprime l'opinione dei servizi della Commissione; esso non impegna la Commissione europea. In caso di controversia vertente sul diritto dell'Unione, la competenza a fornire

¹ GU C 262 del 19.7.2016.

l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile spetta, in base al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in via definitiva alla Corte di giustizia europea.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Niejahr', with a large, stylized initial 'M'.

Michael NIEJAHR
Direttore